

## 11. LA SITUAZIONE DELLA REGIONE VENETO

### 1.1 Il contesto socio-economico generale

Il numero di occupati in agricoltura del Veneto è progressivamente diminuito nel corso degli anni novanta, passando dai circa 131.000 unità presenti nel 1990 a poco più di 84.000 unità nel 2000. Al contrario, il complesso dei settori produttivi ha registrato nello stesso periodo un seppur modesto incremento degli occupati e tale andamento ha portato alla graduale diminuzione del peso degli occupati agricoli rispetto al totale. Tale fenomeno è stato favorito solo in minima parte dalla fuoriuscita dal settore degli agricoltori più anziani e dagli effetti della Politica Agricola Comune (PAC), che per lo più provoca la marginalizzazione delle aziende meno competitive e di dimensioni più ridotte. Invece, ad aver influito fortemente sull'esodo dal settore primario è stata la speranza o possibilità di redditi più elevati e di migliori condizioni lavorative offerte dagli altri settori produttivi (soprattutto industria e servizi). L'andamento nel Veneto è tuttavia meno negativo di quello nazionale e delle regioni settentrionali, in quanto il modello di industrializzazione installatosi sul territorio e la diffusione del part-time e della pluriattività hanno contribuito

*- giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni a condizione che acquisiscano la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale entro ventiquattro mesi dal trasferimento, iscrivendosi alle relative gestioni previdenziali entro i successivi due anni".*

*L'esenzione dal pagamento delle imposte, dunque, è estendibile anche al caso in cui ad essere trasferiti siano i soli beni costituenti l'azienda agricola con esclusione del terreno su cui tale attività viene svolta (es. donante affittuario del fondo).*

*Le suddette agevolazioni sono concesse a condizione che i soggetti destinatari si impegnino a coltivare o condurre direttamente i fondi rustici per almeno sei anni.*

*Il regime di aiuti italiani di cui all'art. 14, così come modificato dalla legge finanziaria 2001, è stato autorizzato, sulla base degli artt. 87 e 88 del Trattato CE, con decisione della Commissione europea del febbraio 2002.*

*Il comma 11 dell'art. 6 della legge finanziaria 2001 estende alle persone fisiche in possesso della qualifica di imprenditore agricolo, partecipanti ad imprese familiari o socie delle società semplici, in nome collettivo o in accomandita semplice, le condizioni previste dal DPR 601/73 (ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,5% sui finanziamenti effettuati), sempre che le suddette società o imprese familiari rivestano la qualifica di soci nella stessa cooperativa agricola.*

*In base all'art. 9 del decreto legislativo 228/2001 "ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie, stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche".*

*Le rivalutazioni dei redditi donazionali e agrari (rispettivamente dell'80% e del 70%) previste dalle leggi 724/94 e 662/96 non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli a giovani coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale o giovani che acquisiscano le qualifiche suddette entro un anno dalla stipula del contratto. L'agevolazione è applicabile anche se i contratti sono stati stipulati prima dell'entrata in vigore della legge 441/98 (6 gennaio 1999), a condizione che il contratto abbia durata di almeno cinque anni e che l'affittuario non abbia compiuto i 40 anni alla stessa data. La risoluzione del Ministero delle Finanze n. 53/E del 5 maggio 2000 precisa che non possono usufruire dell'agevolazione le società semplici affittuarie di terreni anche se composte interamente da giovani agricoltori.*

*La legge 441/98, inoltre, favorisce l'acquisto di terreni e la permuta da parte di giovani agricoltori con una riduzione del 25% dell'imposta di registro.*

*In materia di agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento di proprietà coltivatrice, il Decreto Legislativo 228/2001 ha ridotto da dieci a cinque anni il periodo di decadenza dai benefici previsti dalla legislazione vigente (legge 604/54). Pertanto, l'estinzione anticipata del mutuo o la vendita del fondo acquistato con i suddetti benefici non possono aver luogo prima che siano decorsi cinque anni dall'acquisto; tuttavia, non incorre nella decadenza dei benefici l'acquirente che, durante il periodo vincolativo, ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l'attività di imprenditore agricolo. Tali disposizioni si applicano anche in tutti i casi di alienazione conseguente all'attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali volte a favorire l'insediamento di giovani in agricoltura o tendenti a promuovere il prepensionamento nel settore.*

*Occorre evidenziare che in seguito al ricorso presentato dalla Provincia autonoma di Trento, la Corte Costituzionale, con sentenza n.170 del 31 maggio 2001, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni contenute nelle seguenti parti della Legge 441/98:*

*- art.1, comma 1, nella parte in cui dispone che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale le disposizioni contenute nella legge medesima anziché i soli principi in essa contenuti o, comunque, da essa desumibili;*

*- art.3, comma 5, nella parte in cui autorizza, con riferimento all'ambito territoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministro per le politiche agricole a stipulare, d'intesa con le Regioni, accordi o convenzioni con istituti di istruzione, enti di formazione e collegi professionali, volti allo svolgimento di corsi per la formazione professionale dei giovani agricoltori;*

*- art. 14, comma 6, nella parte in cui autorizza il Governo, con riferimento all'ambito territoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano, a disciplinare, con proprio regolamento, le modalità di concessione ai giovani agricoltori degli aiuti comunitari.*

a contenere la diminuzione degli occupati complessivi. Un altro fattore positivo è dato dalla pluriattività, che ha consentito la sopravvivenza di numerose imprese agricole per lo più di piccole dimensioni, altrimenti destinate a cessare l'attività, unitamente al progresso tecnologico che ha consentito la conduzione di aziende di dimensioni anche elevate con un numero ridotto di unità lavorative attraverso un più massiccio impiego di macchine agricole di tipo quasi completamente automatizzato. A ciò, tra l'altro, sono da aggiungere tutte le forme di multifunzionalità agricola, manifestatasi attraverso svolgimento in azienda anche di altre attività non propriamente agricole ma comunque connesse con il settore (fattorie didattiche, artigianato locale, attività ricreative e di agriturismo, lavorazione dei prodotti aziendali e non, ecc.), nonché alcune iniziative di incentivazione alla fuoriuscita dal settore degli imprenditori più anziani mirate ad iniziare un processo di accorpamento della maglia poderale così da rendere maggiormente competitive le aziende venete.

Con particolare riferimento alle due forme alternative di impegno lavorativo nelle attività produttive aziendali, la pluriattività, intesa come svolgimento di altre attività lucrative oltre a quella propriamente aziendale, e il tempo parziale, inteso come il volume di lavoro dedicato alla propria azienda, che tra l'altro in alcuni casi sono interagenti, nel Veneto assumono una notevole importanza i rapporti di lavoro a tempo parziale legati in larga parte non soltanto alla peculiare struttura fondiaria regionale, caratterizzata da un numero relativamente elevato di piccole aziende che non sono in grado di offrire un'occupazione a tempo pieno a tutti i membri della famiglia coltivatrice, ma anche dalla stagionalità delle operazioni colturali in molti comparti produttivi. I rapporti di lavoro temporanei rappresentano d'altra parte la tipologia contrattuale più dinamica nel Veneto ed il loro incremento ha interessato quasi tutte le attività a forte caratterizzazione stagionale (soprattutto quelle agricole, turistiche, industriali).

L'uscita dal settore dei lavoratori più anziani in assenza di un adeguato ricambio generazionale è stata associata al trasferimento permanente di manodopera agricola verso gli altri settori e ha contribuito a ridurre drasticamente il mercato del lavoro del settore primario.

Un'analisi attenta dei risultati statistici sulla dinamica e sulla struttura delle aziende agricole venete ha evidenziato che la progressiva riduzione degli occupati è stata affiancata, specialmente nell'ultimo decennio, da un processo di concentrazione e adeguamento della maglia poderale delle aziende venete, che ha portato a una ulteriore riduzione del numero delle unità produttive, come verrà successivamente dettagliato.

## **11.2 La normativa regionale di riferimento**

La normativa emanata negli ultimi 15 anni dalla Regione Veneto ha sostanzialmente cercato di adeguarsi alle norme comunitarie in materia di ricambio generazionale e di sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura. Ogni provvedimento ha richiamato generalmente quello precedente cercando di colmare le lacune e le problematiche sorte durante l'applicazione.

---

Prima del 2000 la normativa a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura nella Regione Veneto si basava sulla legge regionale 10/97 e sul Regolamento CEE 950/97, nonché sul Regolamento CEE n. 797/85.

Come è noto, in Italia, dal 1977, le funzioni amministrative per l'applicazione dei regolamenti comunitari spettano alle Regioni. Pertanto con provvedimento n. 230/86 il Consiglio regionale del Veneto deliberava l'approvazione delle disposizioni per l'applicazione del Regolamento 797/85, autorizzando la Giunta regionale a emanare le disposizioni per l'attuazione degli interventi previsti e per la concessione dei benefici contemplati.

Circa un anno dopo il Consiglio regionale approvava la legge n. 14/87 riguardante "provvedimenti per l'insediamento e la permanenza dei giovani e per i servizi sostitutivi in agricoltura" che, nel rispetto del Regolamento 797/85, istituiva un regime speciale di aiuti per favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura e per la costituzione e il potenziamento di imprese a elevata professionalità<sup>26</sup>.

Nel 1986 la Commissione europea, pur riconoscendo che il progetto della Regione Veneto rispondeva alle condizioni e agli obiettivi del Regolamento 797/85, sottolineava la mancanza dei presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità, in quanto alcuni orientamenti assunti dal Consiglio regionale non rispondevano alla ratio del legislatore comunitario. Questa situazione rese necessaria una nuova delibera della Giunta regionale (n. 1381/87) che dettava disposizioni attuative per quanto riguardava il regime di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole, gli aiuti speciali ai giovani agricoltori e i servizi di sviluppo e formazione professionale. Nell'agosto dello stesso anno la Regione Veneto emanava la circolare n. 42/87 che intendeva fornire alle strutture regionali del settore primario e agli altri soggetti del comparto un punto di riferimento della normativa preesistente.

I continui cambiamenti che hanno interessato i mercati agricoli hanno spinto la Comunità Europea ad emanare una serie di regolamenti modificativi e integrativi rispetto alla normativa di base. Pertanto con il Regolamento CEE n. 2328/91 tutte queste modifiche sono state integrate e assemblate in un'unica normativa aggiornata ed attualizzata.

La Regione Veneto, parallelamente, ha integrato le disposizioni attuative contenute nei precedenti provvedimenti regionali inerenti gli aiuti al primo insediamento (art. 10 del Reg. CEE 2328/91) con la delibera n. 3522/92. Nel 1993 con lo scopo di fornire maggiore chiarezza e razionalità al settore, la Regione ha proceduto alla codifica delle norme che regolano l'acquisizione della qualificazione professionale ai fini della concessione degli aiuti speciali ai giovani agricoltori che si insediano in una azienda agricola (delibere n. 2181/93 e n. 4622/93).

<sup>26</sup> Secondo tale normativa i giovani beneficiari dovevano avere una età compresa tra i 18 e i 40 anni (non ancora compiuti).

## 11.2.1 La Legge Regionale n.10 del 18 aprile 1997 (Interventi per l'insediamento dei giovani in agricoltura)

Questa legge nasce per dare attuazione a livello regionale al Regolamento CEE n. 2328/91 e ha l'obiettivo di favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura, migliorando le strutture di produzione, stimolando la formazione di aziende agricole vitali e valorizzando l'ambiente e il territorio. Per raggiungere questo obiettivo la normativa regionale proponeva di:

- rendere meno rigide, per i giovani agricoltori, le condizioni di accesso agli aiuti speciali per il primo insediamento;
- concedere la priorità ai giovani negli aiuti previsti dalle leggi regionali per interventi aziendali;
- favorire la distribuzione ai giovani delle quote di produzione eventualmente disponibili nei settori sottoposti a rigidi limiti di produzione (come ad esempio quello lattiero-caseario);
- assicurare priorità alle domande di prepensionamento nel caso il rilevatario dell'azienda fosse un giovane;
- favorire la mobilità geografica e sociale per agevolare l'entrata di giovani provenienti da altri ambienti socio-economici;
- rafforzare il legame tra insediamento, formazione e assistenza tecnica;
- ridurre gli oneri di successione ereditaria.

I beneficiari di questa legge erano i soggetti maggiorenni che non avessero compiuto, all'atto della presentazione della domanda, i quaranta anni di età e si fossero insediati in un'azienda agricola in qualità di capo azienda come agricoltori a titolo principale o avessero iniziato l'attività come agricoltori a titolo principale.

Gli aiuti per il primo insediamento previsti dalla normativa in oggetto consistevano in:

- 1) un premio unico il cui importo massimo, stabilito dal Regolamento 2328/91, ammontava a 10.000 ECU;
- 2) in alternativa era previsto un concorso nel pagamento degli interessi con finanziamenti pubblici pari al 5% sui prestiti contratti per il primo insediamento, il cui valore capitalizzato, però, non poteva essere superiore al premio. Tale aiuto era previsto per un massimo di 15 anni e, nel caso in cui più giovani si fossero insediati come contitolari nella medesima azienda agricola, gli aiuti venivano erogati a un numero di beneficiari pari a quello delle ULA necessarie alla conduzione dell'azienda stessa;
- 3) un aiuto supplementare per gli investimenti, previsti nel quadro di un piano di miglioramento materiale (PMM), pari al 25% dell'aiuto concesso in base all'articolo 7 del Regolamento 2328/91, a condizione che il giovane presentasse il PMM entro cinque anni dal suo insediamento in azienda.

---

Entro due anni dalla concessione dell'aiuto i giovani dovevano dimostrare il possesso della qualifica professionale acquisita con un diploma di laurea o di scuola secondaria superiore nelle discipline stabilite dalla Giunta regionale. In assenza di questo titolo di studio la qualifica professionale doveva essere acquisita con la frequenza di corsi di formazione complementare organizzati secondo l'art. 28 del Regolamento 2328/91. Entro il limite di due anni dal primo insediamento i giovani, che si insediavano come unici rappresentanti e responsabili, dovevano esercitare l'attività agricola in un'azienda che richiedeva un volume di lavoro equivalente ad almeno una ULU. Erano necessarie invece due ULA nel caso di contitolarità dell'azienda<sup>27</sup>.

Ai giovani agricoltori veniva riconosciuta attraverso la L.R. 10/971a priorità rispetto a tutti gli aiuti previsti dalle leggi regionali in favore delle aziende agricole. Nell'accogliere le richieste di aiuti per il prepensionamento agricolo era concessa la priorità alle domande che prevedevano la cessione diretta delle terre ai giovani agricoltori con un PMM dell'azienda presentato, approvato ed in attuazione. Anche nell'assegnazione di quote di produzione, rese disponibili attraverso il mercato o le riserve regionali, era accordata preferenza, a parità di condizioni, ai giovani agricoltori neo-insediati.

La Regione Veneto ha inoltre promosso il perfezionamento di una adeguata formazione professionale, realizzando corsi di formazione complementare con lo scopo di migliorare le competenze tecniche dei produttori e orientarli verso fonti integrative di reddito (agriturismo, artigianato rurale e servizi agroambientali). Per consentire l'insediamento in agricoltura di giovani provenienti da settori extra-agricoli e la valorizzazione delle conoscenze e del patrimonio della cultura contadina, potevano essere organizzati tirocini di formazione professionale presso aziende agricole. Questi tirocini dovevano permettere al giovane agricoltore di definire il progetto di insediamento e acquisire una pratica professionale nel settore scelto. Infine, la L.R. 10/97 tutelava anche l'integrità delle unità produttive attraverso misure di intervento per sostenere il diritto degli eredi affittuari per legge all'acquisto delle porzioni dei fondi dei coeredi, alla scadenza del rapporto di affitto.

## 11.3 Il Piano di Sviluppo Rurale

Il Regolamento CE n. 1257/99 ha riorganizzato gli strumenti a sostegno dello sviluppo rurale alla luce della riforma della PAC prevista in Agenda 2000, indicando nel Piano di Sviluppo Rurale (PSR) uno degli strumenti di programmazione tecnica e finanziaria per il periodo 2000-2006.

Nel settembre del 2000 la Giunta regionale con delibera n. 3079/00 ha approvato il Piano di Sviluppo Rurale del Veneto per il periodo 2000/2006 articolato in 22 misure con l'obiettivo di migliorare la competitività e l'efficienza del sistema agricolo, agroindustriale e forestale mediante l'ammodernamento e la razionalizzazione del sistema.

<sup>27</sup> Nel caso di insediamento del giovane con più di tre corresponsabili il numero delle ULU doveva essere pari ad almeno la metà del numero dei partecipanti alla gestione aziendale.

Tra le diverse misure, la 2, in particolare, prevede l'erogazione di un aiuto per i giovani imprenditori agricoli che per la prima volta, con piena assunzione di responsabilità civile e fiscale, acquisiscono la titolarità o la contitolarità giuridica di un'azienda. L'obiettivo generale è quello di agevolare l'avviamento di imprese gestite da giovani, di migliorare l'efficienza aziendale e contemporaneamente di evitare lo spopolamento delle aree rurali. Tale misura è applicabile in tutto il territorio regionale<sup>28</sup>.

<sup>28</sup> In parallelo la Regione Veneto ha adottato un altro strumento normativo (misura 4), applicabile in tutto il territorio regionale, allo scopo di incentivare il prepensionamento degli agricoltori "non giovani". Tale misura prevede l'erogazione di un premio agli imprenditori agricoli che cessano definitivamente ogni attività agricola ai fini commerciali, come previsto dall'art.11 del Reg. CE 1257/99 ed ai salariati agricoli e/o coadiuvanti familiari che operano nell'azienda del predetto imprenditore e che cessano definitivamente ogni attività agricola. Obiettivo principale, infatti, è quello di incentivare la presenza di giovani conduttori in imprese agricole di dimensioni adeguate.

Il regime di aiuti al prepensionamento individua i seguenti soggetti richiedenti:

- il cedente, vale a dire colui che cessa definitivamente l'attività agricola ai fini commerciali in virtù del regime di aiuti. Egli, tuttavia, può continuare a svolgere attività agricole ai soli fini di autoconsumo familiare e conservare la disponibilità degli edifici in cui continuerà a vivere. Ad esso è equiparato l'affittuario che cede al proprietario i terreni resi disponibili a condizione che il contratto di affitto sia estinto con la cessione. Al momento della cessazione, il cedente deve avere almeno 55 anni di età e non aver compiuto il 60° anno; aver esercitato l'attività agricola nei 10 anni che precedono la cessazione, con l'iscrizione all'Ente previdenziale; aver versato contributi previdenziali minimi per aver diritto al riconoscimento della pensione al momento del raggiungimento dell'età pensionabile. Il cedente deve impegnarsi a trasferire al rilevatario il possesso delle terre e dei fabbricati inerenti la produzione, unitamente ai diritti vantabili alla data della cessazione, nonché gli oneri ed i vincoli per l'azienda derivanti da normative vigenti. La superficie aziendale ceduta non deve essere inferiore a 0,5 ettari per le colture protette in via permanente; 2 ettari per colture orticole in pieno campo; 3 ettari per colture permanenti; 6 ettari per seminativi, prati e pascoli;
- il rilevatario, cioè colui che subentra al cedente nella conduzione dell'azienda, oppure che rileva la totalità o parte dei terreni resi disponibili dal cedente al fine di ampliare la propria azienda. Il rilevatario può essere anche non agricolo; in tal caso, i terreni rilevati devono essere destinati alla silvicoltura o alla creazione di riserve ecologiche. Il rilevatario agricolo si impegna ad esercitare l'attività nell'azienda per almeno 5 anni. Entro 3 anni dalla data del subentro deve dimostrare di: possedere sufficiente capacità professionale; aver ottenuto, attraverso l'acquisizione dei beni ceduti, un aumento del reddito netto aziendale; condurre un'azienda che necessiti di un volume di lavoro equivalente ad almeno un ULA nel caso di insediamento come unico rappresentante e responsabile oppure ad almeno due ULA fino a 3 corresponsabili della gestione oppure ad un numero di ULA pari almeno alla metà del numero dei partecipanti alla gestione dell'azienda agricola qualora vi siano più di 3 corresponsabili. Nel caso di imprenditori agricoli che conducono aziende rurali in zona montana, svantaggiata ed all'interno di parchi naturali nazionali o regionali, le attività agrituristiche, artigianali, forestali e di conservazione dello spazio rurale che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche, se svolte nell'ambito aziendale, partecipano alla determinazione del numero di ULA richiesta dall'azienda;
- il lavoratore agricolo, cioè colui che opera nell'azienda agricola del cedente all'atto della presentazione della domanda di prepensionamento e che cessa definitivamente ogni attività agricola. Ad esso è equiparato il coadiuvante familiare. Il lavoratore agricolo deve avere compiuto almeno 55 anni di età ed impegnarsi a cessare definitivamente l'attività agricola; essere iscritto al regime di previdenza sociale; non aver ancora raggiunto i limiti di età sufficienti per beneficiare di una pensione di anzianità o vecchiaia; aver dedicato all'attività agricola nei 5 anni precedenti la cessazione almeno la metà del proprio tempo di lavoro; aver lavorato nell'azienda del cedente l'equivalente di 2 anni a tempo pieno negli ultimi 4 anni.

Per i beneficiari richiedenti sono previste due tipologie di aiuti finanziari:

- premio a favore dei cedenti, pari a 15.000 euro/anno per un massimo di 10 anni nel caso di cessione di azienda con superficie equivalente alle superfici aziendali minime previste; 21.400 euro/anno per un massimo di 7 anni nel caso di cessione di superfici superiori ad almeno 3 volte le superfici aziendali minime previste. Nel caso di aziende agricole ad indirizzo misto la sommatoria delle superfici cedute, espresse in % rispetto ai limiti minimi indicati per ciascuna delle categorie colturali e per ciascuna delle due tipologie di premio, deve essere superiore o uguale a 100. Ove l'azienda sia ceduta da più soggetti, il sostegno globale sarà limitato all'ammontare previsto per un solo cedente;
- premio annuo a favore dei lavoratori agricoli di 3.500 euro/anno per un massimo di 10 anni. Nel momento in cui il cedente percepisce una pensione di anzianità o vecchiaia corrisposta dall'Ente previdenziale l'aiuto risulta pari alla differenza tra l'ammontare del premio annuo e della pensione. Il premio annuo del lavoratore agricolo è sospeso al percepimento della pensione di anzianità o vecchiaia. È accordata priorità ai rilevatari che non presentano rapporto di parentela fino al terzo grado con il cedente e preferenza ai rilevatari di età inferiore ai 40 anni che presentino contestuale richiesta di primo insediamento e/o aiuti agli investimenti aziendali, ai sensi delle misure 1 e 2 del PSR. A parità di priorità e preferenze è data precedenza secondo l'ordine decrescente di data di nascita dei rilevatari.

La misura 4, infine, prevede tempi, modalità e documentazione da presentare per singolo tipo di soggetto interessato. Per il rilevatario è prevista una documentazione doppia: al momento della domanda ed entro i tre anni dalla cessione.